

Nota informativa sul procedimento contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'art. 13, c. 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dall'art. 12, c. 2, del decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
- dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste di cui

- alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), articolo 33;
- al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)). **Agli articoli del Regolamento 232/2015 si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato.**

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso).

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trieste nella veste di Ente Gestore è il soggetto delegato alla gestione dei contributi di cui al DPR 232/2015.

Responsabile del procedimento

FRANCESCO AULETTA tel. 040 6701400 email francesco.auletta@ariestrieste.it

Responsabile dell'istruttoria

SONJA MILISAVLJEVIC tel. 040 6701403 email sonja.milislavljevic@ariestrieste.it

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria (art. 13, c. 1).

La graduatoria per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e la graduatoria per i progetti di riconversione sono approvate dall'Ente Gestore entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle

domande (art. 13, c. 7), sentito il parere del Comitato tecnico di valutazione (art. 7, c. 3 lett. f) e c. 6); le graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell'Ente Gestore.

I contributi sono concessi, successivamente all'approvazione della graduatoria e previa trasmissione della dichiarazione di avvio e la data di conclusione dell'iniziativa di cui all'articolo 9, comma 6, entro il termine di 180 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regione 7/2000. (art. 15, c. 1)

Qualora i progetti ammessi in graduatoria non siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria (art. 13, c. 12)

Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle stesse a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa. (art. 13, c. 13)

Il provvedimento di liquidazione del contributo è emanato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Il termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione (art. 24, c. 1).

Termini per la presentazione della domanda

La domanda di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale, per via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltro accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con decreto del Direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato e sul sito internet dell'Ente Gestore. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande.

Le imprese possono presentare domande distinte di contributo riguardanti (art. 12):

- un unico progetto organico di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale oppure di innovazione di processo e/o dell'organizzazione;
- un progetto di riconversione industriale.

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3 legge regionale 7/2000).

Durata, avvio e conclusione dell'iniziativa

Il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione può avere una durata massima di 24 mesi mentre il progetto di riconversione industriale può avere una durata massima di 36 mesi (art. 9, c. 3).

Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, la data di avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet dell'Ente Gestore. (art. 9 c. 6).

Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine medesimo. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato entro il limite massimo complessivo di 6 mesi.

Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dall'Ente Gestore entro sessanta giorni dalla richiesta. (art. 18).

Termini per integrazioni e per comunicazioni di variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. (art. 13, c. 3)

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. (art. 23, c. 2)

Qualora non vengano prodotte le integrazioni richieste nei termini previsti, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Le eventuali variazioni dell'iniziativa devono essere comunicate tempestivamente all'Ente Gestore, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico di Valutazione qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta. (art. 17).

Per le operazioni straordinarie, le trasformazioni d'impresa ed i subentri si rimanda all'art. 28 del regolamento. L'eventuale provvedimento di conferma dell'incentivo è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Erogazione in via anticipata

I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50% dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore.

L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore.

Termini e modalità per la presentazione della rendicontazione

I beneficiari devono presentare all'Ente Gestore la rendicontazione di spesa, obbligatoriamente certificata ai sensi dell'articolo 20, entro il termine massimo di 4 mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto (art. 21 c. 1). Il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa può essere prorogato di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario (art. 21, c. 2).

Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione (art. 21, c. 3).

La rendicontazione, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 22, è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e secondo le modalità indicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet dell'Ente Gestore (art. 21, c. 4).

Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione di spesa, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema telematico di presentazione.

Per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa devono essere presentate contestualmente tramite il sistema telematico di presentazione. (art. 21, c. 5)

Si rimanda all'articolo 19 per tutto ciò che riguarda i giustificativi di spesa per la rendicontazione.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'articolo 9, comma 4;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 comma 3, lettere a), c), d), ed e) e comma 4 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo a saldo;
- d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17;
- e) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ente Gestore;
- f) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, comma 1;
- g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 17 e 28;
- i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata, eccetto quanto previsto all'articolo 6, comma 2;
- k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
- l) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 27, comma 1, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'articolo 30;
- m) conservare, nel caso di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione, presso la sede dell'impresa, i prototipi, risultato del progetto finanziato, fino alla liquidazione del contributo a saldo, ai fini dei controlli;
- n) osservare le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015. (art. 26).

Divieto di cumulo

I contributi concessi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi "de minimis" e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

In deroga a quanto sopra indicato, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 651/2014 e con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta. (art. 6).

Vincolo per le imprese beneficiarie

Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi nonché la sede o l'unità operativa nell'area di crisi industriale complessa di Trieste per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione del progetto:

- a) 3 anni per le PMI;

b) 5 anni per le grandi imprese.

Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo, i soggetti beneficiari devono trasmettere all'Ente Gestore per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul sito dell'Ente Gestore. In caso di inosservanza, l'Ente Gestore procede ad effettuare ispezioni e controlli.

La violazione del vincolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato. (art. 27)

☞ La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso. (art. 28)

Sicurezza sul lavoro

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. (art. 12).

Limiti di spesa e di contributo

Per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione il limite minimo di spesa ammissibile in relazione alla dimensione dell'impresa, è il seguente:

- a) piccola impresa 30.000,00 euro;
- b) media impresa 150.000,00 euro;
- c) grande impresa 300.000,00 euro.

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000,00 di euro. (art. 10).

Per i progetti di riconversione industriale il limite minimo di spesa ammissibile in relazione alla dimensione dell'impresa, è il seguente:

- a) piccola impresa 30.000,00 euro;
- b) media impresa 50.000,00 euro;
- c) grande impresa 200.000,00 euro.

Il limite massimo di spesa ammissibile è di 1.500.000,00 di euro. (art. 10).

☞ Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti o inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il contributo è revocato. (art. 29).

Casi di annullamento o revoca del contributo

Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. (art. 29).

Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

- a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

- b) il progetto non sia avviato entro il termine di sessanta giorni (progetti di ricerca, sviluppo e innovazione) e di centoventi giorni (progetti di riconversione industriale) dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- c) al momento dell'avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al registro imprese della Regione Friuli Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa nell'area di crisi di Trieste, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 21, comma 1;
- e) a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo qualora previsto, ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti siano stati finanziati, al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ai sensi dell'articolo 23, comma 6;
- f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10;
- g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
- h) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
- i) nel caso di progetti di innovazione realizzati in collaborazione con grandi imprese di cui all'articolo 5, comma 2, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
- j) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c) ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 27, comma 1;
- k) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 28;
- l) non siano osservate le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015. (art. 30).

Le somme erogate sono restituite secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 della L.r. 7/2000.

Ispezioni e controlli

Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo per le imprese, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000. (art. 30).

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI :

SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL'INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > ARTIGIANATO - INDUSTRIA

SUL SITO INTERNET DELLA CCIAA DI TRIESTE ALL'INDIRIZZO WWW.TS.CAMCOM.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 68 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di concessione di contributi o diffusi, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti – CATA, CCIAA, Prefetture UTG, Autorità Giudiziaria saranno trattati esclusivamente per l'adempimento

degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca degli incentivi (L.r. 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento. Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Il titolare del trattamento dei dati è la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI TRIESTE e gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Responsabile del procedimento e dell'istruttoria".

All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.